

Raccomandata**Avviso circa il deposito
della graduatoria e dello stato
di riparto**

Nell'esecuzione promossa contro il debitore

la graduatoria e lo stato di riparto sono depositati presso l'Ufficio sottoscritto, dove potete prenderne conoscenza.
Il vostro credito è stato collocato

per l'importo di Fr. _____ nella _____ classe

per l'importo di Fr. _____ nella terza classe

Il dividendo spettante al vostro credito è indicato nella tabella che segue.

Potete impugnare questo stato di collocazione,

- a) se intendete contestare **la collocazione di altri creditori**: mediante **azione** proposta al foro dell'esecuzione **entro 20 giorni** dalla ricezione del presente estratto;
b) se intendete contestare la **vostra stessa collocazione** o il modo di riparto del ricavo dell'esecuzione: mediante **ricorso** all'autorità di vigilanza entro **10 giorni** dalla ricezione del presente estratto.

Se la graduatoria e lo stato di riparto non vengono impugnati, gli importi assegnati vi verranno trasmessi, dedotte eventuali spese di versamento.

Ove il creditore possieda un titolo di credito, deve presentarlo o farlo pervenire all'Ufficio, quitanzato se il credito è totalmente estinto; il pagamento sarà effettuato solo ad avvenuta consegna (art. 150 e 157 cpv. 4 LEF).

Credito Fr. _____

Interessi Fr. _____

Spese Fr. _____

Totale Fr. _____

Luogo e data

Ufficio di esecuzione

Assegnazione

Classe	Quota		Utile consecutivo al processo		Importo totale a vostro favore		Scoperto	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.

L'anticipo versato di Fr. _____

vi è restituito con Fr. _____

Estratto della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Esecuzione in via di pignoramento

Art. 146

¹ Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.
² I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell'esecuzione.

Art. 150

¹ I creditori devono, per mezzo dell'ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti interamente soddisfatti.
² Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l'ufficio vi indica o fa indicare dall'autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere.
³ Trattandosi di realizzazione di fondi, l'ufficio d'esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.

Esecuzione in via di realizzazione del pegno

Art. 157

¹ Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.
² La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignorati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.
³ Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.
⁴ Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.

Ordine dei creditori

Art. 219

¹ I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
² Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, per il pagamento di quello.
³ Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.
⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

- a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.
- b. I crediti degli assicurati secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
- c. I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe

I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.

Terza classe

Tutti gli altri crediti.

⁵ Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1. la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento;
2. la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento giusta gli articoli 725a, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni;
3. la durata di una causa concemente il credito;
4. in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.

Art. 220

¹ I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.
² I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.

Disposizioni finali della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Art. 2

I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti:

- a. quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell'unione di beni o sotto il regime estemo della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 del Codice civile nel tenore del 1907.
- b. quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l'articolo 9c del titolo finale del Codice civile nel tenore del 1984.